



25478121

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

ANGELO SPIRITO	- Primo Presidente f.f. -
CARLO DE CHIARA	- Presidente di Sezione -
MARIA ACIERNO	- Presidente di Sezione -
ALBERTO GIUSTI	- Consigliere -
ANTONELLO COSENTINO	- Consigliere -
CHIARA GRAZIOSI	- Consigliere -
FRANCESCO MARIA CIRILLO	- Rel. Consigliere -
ROBERTA CRUCITTI	- Consigliere -
LOREDANA NAZZICONE	- Consigliere -

TITOLO ESECUTIVO
GIUDIZIALE
SOGGETTO A
CADUCAZIONE.
OPPOSIZIONE
ALL'ESECUZIONE.
ESITO DECISORIO.
ART. 96 C.P.C.
GIUDICE
COMPETENTE

Ud. 13/07/2021 -
U.P.cam.

R.G.N. 3322/2017
Non 25478
Rep.

Fuc

C. C.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 3322-2017 proposto da:

_____, elettivamente domiciliato in ROMA,
presso lo studio dell'avvocato ALFREDO

rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI

- ricorrente -

in proprio e nella qualità di procuratore generale del fratello [redacted], elettivamente domiciliati in ROMA, [redacted], presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO [redacted], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAOLO [redacted].

- controricorrenti e ricorrenti incidentali -

avverso la sentenza n. 1932/2016 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 21/11/2016.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/07/2021 dal Consigliere FRANCESCO MARIA CIRILLO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale ANNA MARIA SOLDI, la quale chiede che la Corte di cassazione, accolto il ricorso incidentale, cassi senza rinvio la sentenza impugnata; chiede, altresì, che la Corte di cassazione enunci ai sensi dell'art., 363 c.p.c. il principio di diritto nei termini evidenziati.

FMC

FATTI DI CAUSA

1. La presente controversia trae origine da due cause diverse che si sono intrecciate e parzialmente sovrapposte tra loro: una prima avente ad oggetto una procedura di convalida di sfratto e una seconda avente ad oggetto un'opposizione all'esecuzione.

La controversia locatizia fu introdotta nel 1984 da [redacted] in proprio e quale procuratore del fratello Pier Vittorio, il quale notificò a [redacted] l'intimazione di sfratto per morosità, convalidata dal Pretore di Lucca in assenza dell'intimato. Il Pretore si dichiarò poi incompetente per valore in favore del Tribunale di Lucca.

Avverso tale provvedimento di convalida il Vannucci propose opposizione tardiva, giudicata ammissibile, ma rigettata nel merito dal Tribunale di Lucca con sentenza n. 236 del 2008.

La sentenza del Tribunale fu impugnata dal Vannucci davanti alla Corte d'appello di Firenze, insistendo per la fondatezza dell'opposizione tardiva alla convalida di sfratto.

Nel frattempo i - incluso Pierluigi -, proprietario dell'immobile locato, diedero inizio all'esecuzione, in relazione alla quale il - introdusse il secondo giudizio, cioè appunto l'opposizione all'esecuzione, anch'essa rigettata in primo grado dal Tribunale di Lucca con la sentenza n. 161 del 2010, pronunciata ai sensi dell'art. 281-sexies cod. proc. civ.; durante tale giudizio venne eseguito lo sfratto nel 2009 e il Vannucci dovette rilasciare l'appartamento oggetto della controversia.

2. I successivi sviluppi della vicenda determinarono, però, un cambiamento significativo del quadro processuale.

La Corte d'appello di Firenze, infatti, con la sentenza n. 11 del 2011 ribaltò l'esito del giudizio di opposizione alla convalida di sfratto e, accogliendo l'opposizione tardiva proposta dal -, dichiarò la nullità dell'ordinanza di convalida emessa in assenza dell'intimato e rigettò la domanda di risoluzione del contratto di locazione (per morosità) per difetto di legittimazione attiva degli attori all'esercizio dell'azione.

3. Il - i aveva poi proposto appello anche nei confronti della sentenza pronunciata dal Tribunale di Lucca nel giudizio di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. - allegando come fatto sopravvenuto il venire meno del titolo esecutivo, in conseguenza della citata sentenza della Corte d'appello di Firenze nel giudizio di convalida di sfratto - e la medesima Corte d'appello, con sentenza 21 novembre 2016, n. 1932, ha rigettato

Fuc

l'appello, condannando il [] alla rifusione delle ulteriori spese del grado.

Ha osservato la Corte territoriale, preliminarmente, che l'eccezione di inammissibilità dell'appello, proposta dagli appellati Ronca per asserita tardività, era da ritenere infondata. Ciò in quanto, pur essendo il giudizio di opposizione all'esecuzione proposto seguendo il rito locatizio, ai sensi dell'art. 447-bis cod. proc. civ., il relativo giudizio si era svolto col rito ordinario, com'era confermato dal fatto che la sentenza era stata pronunciata ai sensi dell'art. 281-sexies del codice di rito; per cui l'appello era da considerare tempestivo.

Ciò premesso, la Corte fiorentina ha affermato che il titolo in base al quale i [] avevano proceduto all'esecuzione forzata era costituito dall'ordinanza di convalida di sfratto, eseguita mentre era pendente il giudizio di opposizione tardiva alla convalida. Giudizio che si era concluso, come si è detto, col rigetto dell'opposizione in primo grado e con l'accoglimento della stessa in grado di appello. La sentenza con la quale la Corte d'appello aveva accolto l'opposizione tardiva alla convalida (n. 11 del 2011) era però successiva a quella pronunciata in primo grado dal Tribunale di Lucca nel giudizio di opposizione all'esecuzione. Da tale ricostruzione la stessa Corte d'appello ha tratto la conclusione che la sentenza ivi impugnata non fosse censurabile perché, trattandosi di un fatto estintivo successivo, esso non poteva essere preso in considerazione, dovendo riconoscersi rilevanza, nel giudizio di opposizione all'esecuzione, solo ai fatti sopravvenuti idonei a determinare l'inesistenza del titolo esecutivo.

La Corte territoriale ha poi anche ritenuto che non potesse trovare accoglimento la domanda di risarcimento dei danni proposta dall'appellante sia ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ. sia come domanda di condanna generica al risarcimento del danno, «per le

Fuc

quali deve ritenersi competente il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per il quale si è proceduto con l'esecuzione forzata».

4. Contro questa seconda sentenza della Corte d'appello di Firenze (n. 1932 del 2016) ha proposto ricorso con atto affidato a due motivi.

Hanno resistito con un unico controricorso, contenente anche un motivo di ricorso incidentale.

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

5. Chiamato il ricorso all'udienza pubblica del 26 febbraio 2020, la Terza Sezione Civile di questa Corte, con ordinanza interlocutoria 6 marzo 2020, n. 6422, ha trasmesso gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite.

Ha osservato la Terza Sezione, salvo quanto meglio si dirà in seguito, che, ove si ritenesse infondato il ricorso incidentale, i due motivi del ricorso principale pongono questioni sulle quali sarebbe opportuno un pronunciamento da parte delle Sezioni Unite.

In particolare, il primo motivo riguarda il problema della «rilevanza della caducazione del titolo esecutivo giudiziale in corso di giudizio di opposizione all'esecuzione, ai fini della decisione da adottare e delle conseguenti ricadute in ordine alla liquidazione delle spese di lite». Il secondo motivo, invece, ha ad oggetto l'individuazione del giudice competente ad emettere la pronuncia di risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96, secondo comma, cod. proc. civ., in relazione ad un'esecuzione, «intrapresa in difetto della normale prudenza», sulla base di un titolo giudiziario venuto meno nel corso del giudizio di opposizione all'esecuzione.

6. Il Primo Presidente ha disposto in conformità e il ricorso è stato fissato per l'udienza pubblica del 13 luglio 2021.

Il Procuratore generale ha depositato le sue conclusioni per iscritto, chiedendo che, in accoglimento del ricorso incidentale, la

sentenza impugnata venga cassata senza rinvio, con conseguente assorbimento del ricorso principale. Ha chiesto il P.G., inoltre, che le Sezioni Unite enuncino nell'interesse della legge, ai sensi dell'art. 363 cod. proc. civ., due principi di diritto relativi alle due questioni proposte nell'ordinanza interlocutoria.

Il ricorrente principale e il ricorrente incidentale Pierluigi Ronca hanno depositato ulteriori memorie in vista della discussione del ricorso davanti alle Sezioni Unite.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso principale.

1. Con il primo motivo del ricorso principale il ricorrente lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3) e n. 5), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., nonché degli artt. 339 e ss. e 345 cod. proc. civ., oltre ad omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Sostiene il ricorrente, con ampiezza di riferimenti, che il fatto sopravvenuto alla sentenza di primo grado (di opposizione all'esecuzione) possa pacificamente essere dedotto per la prima volta in appello, qualora si tratti di un evento collegato con la situazione dedotta nel processo. Afferma, perciò, che la Corte d'appello non avrebbe potuto limitarsi a constatare che la sentenza n. 11 del 2011 (della stessa Corte territoriale) non era stata pronunciata quando il Tribunale di Lucca emise la sentenza di primo grado nel giudizio di opposizione all'esecuzione, e quindi non avrebbe dovuto rigettare l'appello limitandosi a ritenere che la sentenza del Tribunale fosse corretta, ma avrebbe dovuto prendere atto del sopravvenire della sentenza caducatoria del titolo esecutivo e decidere la causa nel merito tenendo conto di tale sentenza. Nessuna violazione del divieto di proporre domande nuove in appello sarebbe ravvisabile, posto che la sentenza n. 11 del 2011 costituisce un evento processuale

Full

verificatosi dopo la chiusura del giudizio di primo grado e prima della proposizione dell'appello.

Il ricorrente fa presente di aver comunque dedotto, fin dal ricorso di opposizione all'esecuzione, l'inesistenza di un titolo esecutivo legittimante l'esecuzione medesima, anche se per motivi diversi: da un lato, l'ordinanza di convalida era stata caducata dal sopravvenire della decisione di merito di primo grado; dall'altro, la sentenza di merito di primo grado, benché di rigetto dell'opposizione tardiva alla convalida, non recava in sé alcuna condanna al rilascio e quindi non poteva legittimare l'esecuzione.

2. Con il secondo motivo del ricorso principale si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3) e n. 5), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 96, primo e secondo comma, e dell'art. 615 cod. proc. civ., nonché omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Osserva il ricorrente che la sentenza impugnata sarebbe errata anche nella parte in cui ha affermato che sia la domanda di risarcimento del danno da incauta esecuzione sia quella di condanna generica al risarcimento dei danni devono essere proposte davanti al giudice competente ad accertare l'inesistenza del diritto per il quale si è proceduto ad esecuzione forzata, competente per materia ai sensi del citato art. 96, primo e secondo comma.

Il ricorrente afferma che, per giurisprudenza consolidata, chi ha titolo a chiedere il risarcimento del danno per l'eseguita esecuzione forzata illegittima può agire (come ebbe a fare il Vannucci) ai sensi dell'art. 96, secondo comma, cit., dinanzi al giudice dell'opposizione all'esecuzione, funzionalmente competente sia sull'*an* che sul *quantum*. Il giudice d'appello, quindi, avrebbe errato nel ritenere che la sua domanda non potesse essere proposta nel giudizio odierno, cioè davanti al giudice dell'opposizione all'esecuzione. Sostiene che la domanda, oltre ad essere proponibile, sarebbe anche fondata, avendo

Fuc

i - intrapreso l'esecuzione a suo danno senza essere né proprietari del bene né ad altro titolo legittimati a disporne. Illustra, quindi, le ragioni sulle quali si fonderebbe l'esistenza di tale danno, sia patrimoniale che non patrimoniale, liquidabile comunque in via equitativa.

Il ricorso incidentale.

3. Con l'unico motivo del ricorso incidentale i Ronca lamentano, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 618-*bis*, 447-*bis*, 434, 429 e 281-*sexies* cod. proc. civ., ribadendo l'eccezione di inammissibilità dell'appello del - suo tempo proposta.

Rilevano i ricorrenti incidentali che il giudizio di opposizione all'esecuzione, avendo ad oggetto una controversia in materia di locazione, era stato correttamente iniziato in primo grado con ricorso ai sensi dell'art. 447-*bis* cit., seguendo il rito lavoristico, a seguito del quale il giudice aveva fissato l'udienza per la comparizione delle parti dinanzi a sé. La sentenza di primo grado era stata pronunciata ai sensi dell'art. 429 cit. e solo per un mero errore materiale essa conteneva il riferimento all'art. 281-*sexies* del codice di rito. Nella ricostruzione dei controricorrenti, poiché la sentenza del Tribunale fu pubblicata il 2 febbraio 2010, il termine per proporre appello scadeva il 19 marzo 2011, cioè un anno e 45 giorni dopo; l'appello, invece, introdotto erroneamente con atto di citazione, fu notificato il 16 marzo 2011 ma iscritto a ruolo solo in data 25 marzo 2011, e quindi oltre il termine indicato. Assumono i - , pertanto, che la sentenza del Tribunale di Lucca era passata in giudicato.

Fuc

A questo proposito, sostiene invece il ricorrente principale che l'appello fu introdotto seguendo il rito ordinario, in conformità al principio dell'apparenza, perché quello fu il rito seguito del giudice di primo grado nel trattare la causa, come sarebbe dimostrato dal fatto

che la sentenza del Tribunale contiene un espresso riferimento all'art. 281-sexies del codice di rito.

Le argomentazioni dell'ordinanza interlocutoria.

4. L'ordinanza interlocutoria pone alle Sezioni Unite due diverse questioni.

4.1. La prima, in relazione alla quale la Terza Sezione ravvisa un contrasto di giurisprudenza, ha ad oggetto «la rilevanza della caducazione del titolo esecutivo giudiziale in corso del giudizio di opposizione all'esecuzione, ai fini della decisione da adottare e delle conseguenti ricadute in ordine alla liquidazione delle spese di lite».

Il Collegio remittente, dopo aver lasciato intuire di non condividere la decisione della Corte d'appello in ordine all'irrilevanza della successiva caducazione del titolo esecutivo, ricorda che c'è ormai una costante giurisprudenza di questa Corte che è nel senso opposto. Poiché, infatti, l'accertamento dell'idoneità del titolo a legittimare l'azione esecutiva deve essere valutata dal giudice dell'esecuzione, le eventuali vicende estintive del titolo vanno sempre tenute in considerazione. Mentre, però, su quest'aspetto la giurisprudenza di legittimità è concorde, sussiste viceversa un contrasto in ordine alla rilevanza che la successiva caducazione del titolo esecutivo ha sull'esito del giudizio di opposizione all'esecuzione e, specificamente, sulla liquidazione delle spese di lite.

Secondo un primo orientamento, infatti, maturato all'interno della Terza Sezione dopo una nuova meditazione dei propri precedenti, la caducazione del titolo esecutivo determinatasi nel corso del giudizio di opposizione all'esecuzione non determina, di per sé, la fondatezza dell'opposizione e conduce ad una pronuncia di cessazione della materia del contendere, nella quale il giudice dell'esecuzione deve regolare le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, senza porle senz'altro a favore dell'opponente (in questo senso sono le sentenze 29 novembre 2018, n. 30857, e 11 dicembre 2018, n.

FWC

31955). Ciò in quanto la sopravvenuta caducazione del titolo fa venire meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio di opposizione all'esecuzione.

Secondo un diverso orientamento - recentemente ribadito dalla Seconda Sezione nella sentenza 9 agosto 2019, n. 21240 - la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo, «pur portando ad una pronuncia di cessazione della materia del contendere, presuppone una sostanziale fondatezza dell'opposizione, con conseguente preclusione per il giudice di merito, a pena della violazione delle regole sulla soccombenza, della possibilità di porre le spese di giudizio a carico della parte opponente». A tale conclusione la Seconda Sezione è pervenuta richiamando una precedente giurisprudenza (della Terza Sezione) in base alla quale l'esecuzione diviene «ingiusta» se durante lo svolgimento del processo esecutivo sopravviene la caducazione del titolo che ha dato avvio all'esecuzione stessa. Ne consegue che, a prescindere dal tipo di pronuncia conclusiva del giudizio di opposizione, le relative spese devono essere poste a carico del creditore opposto.

4.2. La seconda questione rimessa dall'ordinanza interlocutoria ha ad oggetto l'art. 96, secondo comma, cod. proc. civ.; riguardo al quale la Terza Sezione chiede di individuare quale sia il giudice competente a decidere sulla domanda di risarcimento dei danni provocati da un'esecuzione intrapresa in difetto della normale prudenza e, quindi, quale sia la sede naturale per proporre tale domanda.

In particolare, l'ordinanza interlocutoria ricorda che in un caso come quello in esame, nel quale si è proceduto all'esecuzione sulla base di un titolo giudiziale provvisorio, «cioè a caducità intrinseca e necessariamente instabile», le Sezioni Unite sono chiamate a stabilire se il giudice competente ad esaminare la domanda di cui all'art. 96

cit. sia il giudice del processo nel quale il titolo esecutivo si è formato ovvero il giudice dell'opposizione all'esecuzione.

Tale questione è stata rimessa alle Sezioni Unite ritenendola questione di massima di particolare importanza.

L'esame del ricorso incidentale (e il conseguente assorbimento del ricorso principale).

5. Ragioni di ordine logico impongono di esaminare i ricorsi cominciando da quello incidentale.

Come si è detto, gli odierni ricorrenti incidentali ribadiscono in questa sede la tesi, già proposta davanti alla Corte d'appello e da questa respinta, secondo cui l'appello del ... nel giudizio odierno di opposizione all'esecuzione era da considerare tardivo.

5.1. Osservano le Sezioni Unite che il ricorso incidentale è fondato.

Ed invero tanto la sentenza impugnata quanto lo stesso ricorso incidentale si sono soffermati sul problema del rito applicabile nei giudizi di opposizione all'esecuzione in materia locatizia (art. 618-bis cod. proc. civ.), rilevando che l'appello sarebbe stato da considerare tempestivo o tardivo a seconda che si fosse ritenuta valida o meno la sua proposizione con atto di citazione anziché con ricorso.

Fuc

La questione, a ben guardare, è però del tutto irrilevante.

Per costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, nei giudizi di opposizione all'esecuzione non si applica la sospensione feriale dei termini; né a diversa soluzione si perviene qualora in tale giudizio sia stata proposta anche una domanda di risarcimento dei danni da responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ., trattandosi di domanda accessoria (v., tra le altre, le sentenze 23 febbraio 2000, n. 2055, e 28 settembre 2009, n. 20745, nonché l'ordinanza 28 settembre 2020, n. 20354).

Non hanno pregio, quindi, le considerazioni svolte dal ricorrente principale nella seconda memoria depositata ai sensi dell'art. 378 cod.

proc. civ., secondo cui la questione non sarebbe esaminabile in quanto «nuova»; il rispetto dei termini perentori fissati dalla legge, com'è noto, in particolare in relazione alla tempestività delle impugnazioni, è questione che il giudice è tenuto a verificare d'ufficio, date le finalità pubbliche per le quali detti termini sono posti. Così come è inconferente il richiamo del ricorrente principale alla giurisprudenza sull'applicabilità della sospensione feriale in caso di cumulo di domande (l'una di opposizione all'esecuzione e l'altra di contenuto diverso), posto che tale situazione non ricorre nel caso odierno, non essendo, appunto, la domanda di cui all'art. 96 cit. una domanda autonoma.

Ne consegue che, poiché la sentenza n. 161 del 2010 del Tribunale di Lucca è stata depositata il 2 febbraio 2010 ed il relativo atto di appello è stato notificato il 16 marzo 2011, anche facendo applicazione del termine lungo di un anno di cui all'art. 327 cod. proc. civ. nel testo *ratione temporis* applicabile, l'appello era comunque tardivo, a prescindere dalla sua proponibilità con citazione o con ricorso.

In accoglimento, quindi, del ricorso incidentale, e in conformità alla richiesta del Procuratore generale nelle sue conclusioni scritte, la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio, ai sensi dell'art. 382, terzo comma, cod. proc. civ., perché il processo non poteva essere proseguito.

A tale esito segue che il ricorso principale diventa inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, dato che la tardività dell'appello del '' :i esaurisce in sé ogni esito decisorio, con conseguente irrilevanza dei motivi posti con il ricorso principale, i quali non potrebbero comunque condurre ad una decisione diversa.

L'enunciazione dei principi di diritto nell'interesse della legge.

6. Il giudizio della Corte potrebbe finire qui.

Osserva tuttavia il Collegio che l'ordinanza interlocutoria ha proposto due questioni sulle quali ha sollecitato un intervento chiarificatore di queste Sezioni Unite; occorre quindi interrogarsi se si possa ugualmente procedere ad affrontare tali questioni enunciando i relativi principi di diritto nell'interesse della legge.

La risposta è positiva.

Com'è noto, l'art. 363, terzo comma, cod. proc. civ. consente alla Corte di cassazione di enunciare il principio di diritto anche d'ufficio, in presenza di un ricorso inammissibile, «se la Corte ritiene che la questione decisa è di particolare importanza». La giurisprudenza di questa Corte ha interpretato il disposto della legge nel senso che l'enunciazione del principio di diritto è consentita in caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia (Sezioni Unite, ordinanza 6 settembre 2010, n. 19051) ed anche in presenza di un singolo motivo di ricorso inammissibile, benché all'esito di una pronuncia di complessivo rigetto del ricorso (v. la sentenza 5 luglio 2017, n. 16601, sui c.d. danni punitivi).

Anche il Procuratore generale, nella sua requisitoria scritta, ha sollecitato la Corte all'enunciazione dei principi di diritto nell'interesse della legge, pur in presenza di una sua richiesta di cassazione senza rinvio della sentenza impugnata.

Ritengono quindi queste Sezioni Unite che la vicenda processuale nella sua globalità, unitamente alla sostanziale inammissibilità del ricorso principale per difetto di interesse sopravvenuto, consentano di applicare nel caso di specie l'art. 363, terzo comma, cit., esaminando entrambe le questioni poste nell'ordinanza interlocutoria e procedendo, all'esito, all'enunciazione dei relativi principi di diritto.

La prima questione: la caducazione del titolo esecutivo e le sue conseguenze nel giudizio di opposizione all'esecuzione.

7. La prima questione posta dall'ordinanza interlocutoria richiede una breve premessa.

Costituisce regola pacifica, condivisa dalla giurisprudenza e dalla dottrina, che il processo esecutivo esige l'esistenza di un titolo valido ed efficace non soltanto nella sua fase iniziale, ma anche per tutta la durata del processo medesimo. Non è sufficiente, in altri termini, che il processo esecutivo si avvii sulla base di un titolo valido, ma occorre che questo permanga per l'intera sua durata. Tale regola generale – abitualmente sintetizzata col brocardo *nulla executio sine titulo* – è stata affermata anche da queste Sezioni Unite nella sentenza 7 gennaio 2014, n. 61, dove si è detto che nel processo di esecuzione la regola secondo cui il titolo esecutivo deve esistere dall'inizio alla fine della procedura va intesa nel senso che essa presuppone non necessariamente la continuativa sopravvivenza del titolo del creditore procedente, bensì la costante presenza di almeno un valido titolo esecutivo (sia pure dell'interventore) che giustifichi la perdurante efficacia dell'originario pignoramento.

Il problema della caducazione del titolo esecutivo verificatasi nel corso del giudizio di opposizione all'esecuzione è avvertito con particolare evidenza ove il titolo sia per sua stessa natura soggetto a venir meno a seguito di successive vicende maturatesi nell'ambito del processo di cognizione. Basti pensare, a mo' di esempio, al decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo (art. 648 cod. proc. civ.), al provvedimento di convalida di sfratto, all'ordinanza di cui all'art. 186-*quater* cod. proc. civ. o, in generale, alla previsione dell'art. 282 cod. proc. civ. secondo cui la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti. In questi casi può verificarsi che l'esecuzione venga promossa sulla base di un titolo esecutivo giudiziale avente una caducità intrinseca, in quanto si tratta di un titolo che è ancora soggetto al vaglio del giudice della cognizione (nello stesso grado o in gradi successivi); per cui può succedere – ed è quanto si è verificato nel giudizio odierno – che il creditore promuova l'esecuzione forzata, il debitore instauri il giudizio di

True

opposizione all'esecuzione e, nelle more di questo, il titolo esecutivo venga meno nel processo di cognizione che frattanto va avanti in via autonoma. E siccome, appunto, il processo esecutivo può proseguire solo in presenza di un titolo valido ed efficace, il giudice dell'opposizione all'esecuzione deve dichiarare l'improcedibilità del procedimento esecutivo se da lui o dal giudice della cognizione a seguito di opposizione venga accertato che il titolo non era esecutivo, ovvero se il provvedimento giurisdizionale fatto valere come titolo è annullato nel corso dei giudizi proposti per la sua impugnazione (v. in tal senso, tra le altre, le sentenze 6 agosto 2002, n. 11769, 9 gennaio 2002, n. 210, e l'ordinanza 12 marzo 2009, n. 6042).

È stato affermato più volte - a dimostrazione di quanto sia decisiva la permanenza di un titolo esecutivo valido ed efficace per l'intera durata del processo di esecuzione - che il giudice dell'opposizione all'esecuzione è tenuto a compiere d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, anche in sede di legittimità, la verifica sull'esistenza del titolo esecutivo, rilevandone l'eventuale sopravvenuta carenza (v., tra le altre, le sentenze 29 novembre 2004, n. 22430, 19 maggio 2011, n. 11021, e 13 luglio 2011, n. 15363, nonché l'ordinanza 5 settembre 2017, n. 20789).

fuic

Non a caso, quindi, autorevole dottrina insiste sul carattere «immanente» della necessità della verifica dell'esistenza del titolo esecutivo, trattandosi di elemento imprescindibile per la prosecuzione del processo esecutivo.

7.1. La giurisprudenza di questa Corte ha avvertito da sempre la necessità di tenere conto di tali mutamenti consistenti nel successivo venire meno del titolo esecutivo, ma non vi è stata convergenza di vedute sulle conseguenze che la sopravvenuta caducazione del titolo determina nel giudizio di opposizione all'esecuzione.

Secondo un orientamento risalente, il successivo venir meno del titolo esecutivo determina *l'ingiustizia* dell'esecuzione promossa sulla

base di questo, con la conseguenza che il giudizio di opposizione all'esecuzione deve concludersi con l'accoglimento della stessa (v. in tal senso, tra le prime, le sentenze 7 gennaio 1970, n. 28, 8 maggio 1973, n. 1245, 21 giugno 1974, n. 1854). Tale giurisprudenza, successivamente abbandonata, trovava il proprio implicito fondamento nel fatto che all'epoca non era stata ancora individuata con la dovuta chiarezza la possibilità di chiudere il giudizio con una pronuncia di cessazione della materia del contendere; per cui, non potendo l'opposizione all'esecuzione essere rigettata, l'unico esito possibile era quello del suo accoglimento.

È stata la successiva evoluzione della giurisprudenza a condurre verso le due possibili alternative decisorie che l'ordinanza interlocutoria pone all'esame delle Sezioni Unite.

7.2. È da premettere che entrambe le impostazioni che si andranno adesso a ricordare si trovano concordi sul fatto che la successiva caducazione del titolo esecutivo disposta in sede di cognizione determina che il giudizio di opposizione all'esecuzione debba chiudersi con una pronuncia di cessazione della materia del contendere; mentre il disaccordo riguarda, in effetti, il profilo della liquidazione delle spese processuali.

Secondo un primo orientamento, se il titolo esecutivo viene caducato, il giudice dell'esecuzione deve dichiarare cessata la materia del contendere; in tal caso, però, l'opposizione è da ritenere fondata, col risultato che il debitore opponente non può essere condannato al pagamento delle relative spese, risultando altrimenti violato il principio secondo cui queste non possono essere poste a carico della parte (sia pure virtualmente) vittoriosa (in tal senso v. le sentenze 25 maggio 2009, n. 12089, 13 marzo 2012, n. 3977, e 11 giugno 2014, n. 13249, nonché l'ordinanza 6 settembre 2017, n. 20868). La sentenza n. 3977 del 2012, in particolare, osserva che la fondatezza – o, viceversa, l'infondatezza – dei motivi proposti dall'opponente nel

Ful

giudizio di opposizione all'esecuzione diventano irrilevanti «posto che, per effetto del preliminare rilievo dell'avvenuta caducazione del titolo in questione, i suddetti motivi risultano superati e, in definitiva, assorbiti». In altri termini, quali che fossero le ragioni poste a fondamento dell'opposizione, «quel titolo era stato rimosso con efficacia *ex tunc* dalla realtà giuridica, sicché l'opposizione risultava fondata». Quest'orientamento è stato ripreso, di recente, dalla citata sentenza n. 21240 del 2019 della Seconda Sezione Civile.

A sostegno della tesi della fondatezza dell'opposizione all'esecuzione, con conseguente necessità che le spese vengano poste a carico del creditore opposto, le pronunce ora richiamate pongono in luce anche l'ulteriore argomento secondo cui il creditore che avvia l'esecuzione forzata sulla base di un titolo soggetto a caducità intrinseca lo fa «a suo rischio e pericolo», perché sa che quel titolo potrebbe venire meno in seguito.

7.3. A quest'orientamento se ne contrappone un altro, più recente, maturato sempre all'interno della Terza Sezione Civile, del quale sono espressione le già menzionate sentenze n. 30857 e n. 31955 del 2018, nonché l'ordinanza 17 gennaio 2020, n. 1005.

Tali pronunce, mentre concordano con i precedenti di cui al punto 7.2. sul fatto che la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo determini come esito decisorio la cessazione della materia del contendere, ritengono però che tale caducazione non determini, di per sé, la *fondatezza* dell'opposizione all'esecuzione.

I tre provvedimenti ora richiamati mettono in evidenza che il giudizio di opposizione all'esecuzione, regolato anch'esso secondo il principio della domanda, si fonda sui motivi in base ai quali l'opposizione è proposta; con la conseguenza che la sopravvenuta caducazione del titolo potrebbe essere intervenuta «per motivi del tutto autonomi e diversi da quelli rispetto ai quali fosse stata proposta originariamente l'opposizione» (sentenza n. 30857 del 2018). In un

caso del genere, quindi, non potrebbe parlarsi di opposizione fondata, pur essendo ugualmente venuto meno (per altra ragione) il titolo esecutivo.

Il corollario che questo nuovo orientamento fa discendere dalla diversa ricostruzione compiuta è che «la caducazione del titolo esecutivo nel corso del giudizio di opposizione all'esecuzione porta, ove rilevata, alla declaratoria di cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse e non all'accoglimento dell'opposizione, e che la liquidazione delle spese del giudizio non è da effettuarsi automaticamente in favore dell'opponente, potendola ritenere al massimo compensata, in presenza dei motivi di legge (come accadrebbe se si ritenesse l'opposizione accolta) ma deve avvenire utilizzando il criterio della soccombenza virtuale, che costituisce declinazione del principio di causalità, considerando, a tal fine, l'intera vicenda processuale» (così ancora la citata sentenza n. 30857).

In verità, il Collegio rileva che le due sentenze ora indicate non costituiscono un'assoluta novità nel panorama giurisprudenziale della Terza Sezione Civile, perché vi erano stati già precedenti in tal senso, anche se in fattispecie diverse.

Sono da menzionare, al riguardo, le sentenze 3 aprile 2015, n. 6822, 9 marzo 2017, n. 6016, e 8 giugno 2017, n. 14267.

La sentenza n. 6016 del 2017, in particolare, benché pronunciata in un giudizio di opposizione di terzo all'esecuzione, aveva già affermato con chiarezza che la caducazione sopravvenuta del titolo esecutivo determina la cessazione della materia del contendere e che, proprio in ragione di tale esito decisorio, il regolamento delle spese processuali deve avvenire in base «al criterio, ordinariamente correlato a siffatta tipologia di pronuncia e da cui non vi è ragione alcuna per discostarsi nella situazione esaminata, della soccombenza virtuale».

La soluzione del contrasto.

8. Come si è già anticipato in precedenza, il contrasto rilevato dalla Terza Sezione Civile non attinge alla sostanza dell'esito decisorio, quanto piuttosto al solo profilo della liquidazione delle spese.

Ritengono queste Sezioni Unite, innanzitutto, di dover ribadire che in caso di sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo giudiziale intervenuta a causa di un provvedimento pronunciato nel relativo giudizio di cognizione, il giudizio di opposizione all'esecuzione si deve concludere con una pronuncia di cessazione della materia del contendere, e non con l'accoglimento dell'opposizione.

Tale esito decisorio, che costituisce ormai patrimonio acquisito nella giurisprudenza di questa Corte (Sezioni Unite, sentenza 18 maggio 2000, n. 368), è quello che meglio si attaglia alla fattispecie in esame, perché dà conto del fatto che l'opposizione all'esecuzione viene a chiudersi in forza di un evento ad essa esterno, che si matura in una diversa sede, del quale il giudice dell'opposizione non può che prendere atto.

Full

8.1. Ciò detto, le Sezioni Unite intendono comporre il contrasto di giurisprudenza nel senso di privilegiare l'orientamento più recente maturato in seno alla Terza Sezione Civile.

È da rilevare che entrambe le tesi ora riportate sono supportate da corrette argomentazioni giuridiche. Deve tuttavia preferirsi l'interpretazione secondo la quale alla pronuncia di cessazione della materia del contendere deve affiancarsi la regolazione delle spese secondo i criteri della soccombenza virtuale.

A sostegno di questa ricostruzione del sistema stanno le seguenti ragioni.

La prima è che il giudizio di opposizione all'esecuzione è un giudizio vincolato ai motivi in essa proposti; ciò significa che il giudice

intanto può giudicare l'opposizione fondata in quanto abbia accertato che i motivi in essa proposti erano giuridicamente condivisibili.

Giova ricordare, a tale proposito, che queste Sezioni Unite hanno già avuto modo di affermare che «non è consentito, nelle opposizioni esecutive, proporre ragioni di contestazione ulteriori rispetto a quelle dell'originario ricorso introduttivo della fase davanti al giudice dell'esecuzione, anche in quei giudizi vigendo rigorosamente il principio della domanda e con la sola eccezione della sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo» (sentenza 14 dicembre 2020, n. 28387). Allo stesso modo, si è anche detto che nell'opposizione all'esecuzione fondata su di un titolo giudiziale «non si può giammai addurre alcuna contestazione su fatti anteriori alla sua formazione o alla sua definitività, poiché quelle avrebbero dovuto dedursi esclusivamente coi mezzi di impugnazione previsti dall'ordinamento contro di quello» (sentenza 23 luglio 2019, n. 19889).

La caducazione del titolo esecutivo giudiziale avvenuta in sede di cognizione rappresenta quindi, per così dire, un evento esterno, rispetto al quale i motivi dell'opposizione all'esecuzione possono coincidere o meno. In altri termini, considerando che il titolo esecutivo può venire meno anche per ragioni diverse da quelle poste a base dell'opposizione all'esecuzione, giudicare *fondata* tale opposizione in un caso del genere equivarrebbe ad accoglierla per motivi *diversi* da quelli effettivamente proposti; il che risulta disarmonico rispetto alla ricostruzione del sistema.

La seconda ragione, di natura pratica, è quella di scoraggiare la proposizione di opposizioni strumentali. Poiché l'esecuzione promossa sulla base di un titolo giudiziale non definitivo ha in sé una certa percentuale di rischio, porre le spese del giudizio di opposizione all'esecuzione sempre a carico del creditore opposto finirebbe con l'incoraggiare il debitore a proporre comunque l'opposizione – benché, magari, del tutto infondata – al solo scopo di lucrare le

relative spese in caso di successiva caducazione del titolo. Tale aspetto, che può sembrare secondario, non è da trascurare soprattutto alla luce di un sistema processuale, come quello vigente, che si va evolvendo sempre più nel senso di favorire l'esecuzione provvisoria dei provvedimenti giurisdizionali; la liquidazione delle spese del giudizio di opposizione secondo le regole della soccombenza virtuale, infatti, risponde maggiormente all'obiettivo di non fornire al debitore esecutato una sollecitazione alla proposizione di opposizioni all'esecuzione prive di fondamento.

La terza ed ultima ragione – che è però, in un certo senso, quella più significativa – è che liquidare le spese del giudizio di opposizione all'esecuzione secondo il criterio della soccombenza virtuale equivale ad assumere la regola decisoria *più giusta*, nel senso che essa consente al giudice dell'opposizione di verificare se e in quale misura, a prescindere dalla caducazione del titolo avvenuta nella diversa sede di cognizione, l'opposizione sia o meno fondata. Senza contare che quel criterio è quello normalmente assunto quando il giudizio si conclude con la cessazione della materia del contendere (in tal senso v. la citata sentenza n. 6016 del 2017).

Fuc

Le Sezioni Unite sono consapevoli del fatto che la tesi qui recepita potrebbe essere letta come un inutile aggravio posto sulle spalle del giudice dell'opposizione all'esecuzione, il quale è chiamato a scrutinare la fondatezza dei motivi di un'opposizione destinata comunque a chiudersi; e tuttavia questa è la soluzione che maggiormente consente di temperare le ragioni della giustizia sostanziale con la tenuta del sistema nella sua globalità.

8.2. Il contrasto di giurisprudenza, quindi, va risolto enunciando il seguente principio di diritto, ai sensi dell'art. 363, terzo comma, cod. proc. civ.:

«In caso di esecuzione forzata intrapresa sulla base di un titolo giudiziale non definitivo, la sopravvenuta caducazione del titolo per

effetto di una pronuncia del giudice della cognizione (nella specie: ordinanza di convalida di sfratto successivamente annullata in grado di appello) determina che il giudizio di opposizione all'esecuzione si debba concludere non con l'accoglimento dell'opposizione, bensì con una pronuncia di cessazione della materia del contendere; per cui il giudice di tale opposizione è tenuto a regolare le spese seguendo il criterio della soccombenza virtuale, da valutare in relazione ai soli motivi originari di opposizione».

La seconda questione: individuazione del giudice competente ad emettere la pronuncia di cui all'art. 96, secondo comma, cod. proc. civ., in caso di sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo giudiziale.

9. La seconda questione posta dall'ordinanza interlocutoria, avente ad oggetto l'individuazione del giudice competente a pronunciarsi sulla domanda di risarcimento danni ai sensi dell'art. 96, secondo comma, cit., esige anch'essa una breve ricapitolazione di alcuni passaggi fondamentali.

Fuc

9.1. Il primo ed il secondo comma dell'art. 96 cod. proc. civ. non hanno subito modifiche rispetto al loro testo originario, formulato nella stesura del codice del 1942. Rispetto a tali disposizioni si presenta eccentrica la previsione del terzo comma, aggiunto dall'art. 45, comma 12, della legge 18 giugno 2009, n. 69, che rimane estraneo alla questione oggetto del presente ricorso.

Secondo un insegnamento ormai consolidato, i primi due commi dell'art. 96 cit. regolano due diverse fattispecie di responsabilità processuale. Il primo comma sanziona la parte che «ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave»; il secondo comma, che direttamente riguarda la causa odierna, prevede la possibilità per il giudice di condannare al risarcimento dei danni la parte che, agendo «senza la normale prudenza», abbia assunto una delle iniziative processuali ivi elencate. In particolare, la norma indica «l'inesistenza

del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziale, o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata». Alle due diverse previsioni corrispondono diversi presupposti; mentre il primo comma esige, infatti, la sussistenza della mala fede o della colpa grave, il secondo comma può trovare applicazione anche in caso di colpa lieve (*senza la normale prudenza*). Com'è stato già affermato (sentenza 30 luglio 2010, n. 17902), il maggior rigore del secondo comma «si giustifica alla luce della gravità degli effetti ricollegabili ad iniziative che incidono direttamente sul patrimonio del debitore».

La giurisprudenza di questa Corte è da tempo consolidata nel senso di ricondurre la responsabilità aggravata di cui all'art. 96 cod. proc. civ. ad una particolare forma di illecito la cui regolazione assorbe quella dell'art. 2043 cod. civ., ponendosi la norma dell'art. 96 in termini di specialità rispetto alla norma generale sulla responsabilità civile (v. Sezioni Unite, sentenza 6 febbraio 1984, n. 874, nonché le sentenze 17 ottobre 2003, n. 15551, 20 luglio 2004, n. 13455, 3 marzo 2010, n. 5069, e 23 agosto 2011, n. 17523).

Altrettanto pacifica è l'affermazione che la condanna di cui all'art. 96 cit. presuppone la totale soccombenza della parte, non potendo la norma trovare applicazione in caso di soccombenza parziale (sentenze 2 giugno 1984, n. 3341, 9 febbraio 1991, n. 1341, 2 marzo 2001, n. 3035, 12 ottobre 2009, n. 21590, 14 aprile 2016, n. 7409, e 13 ottobre 2017, n. 24158).

9.2. Con riguardo alla specifica individuazione del giudice competente a pronunciarsi sulla domanda di responsabilità processuale aggravata, la giurisprudenza di questa Corte, proprio in considerazione del carattere endoprocessuale dell'illecito, ha da tempo immemorabile stabilito che il giudice competente sia, necessariamente, quello della causa di merito (così già la remota sentenza 27 febbraio 1962, n. 390, di queste Sezioni Unite). Se

l'illecito, infatti, è di natura processuale ed è connesso allo svolgimento di un'attività giurisdizionale, il logico corollario è che solo il giudice di *quella causa* sia chiamato ad esaminare il fondamento della domanda risarcitoria.

L'affermazione ora ricordata, ribadita da numerose pronunce, è stata variamente argomentata: si è detto, a questo proposito, che nessuno può giudicare di tale domanda «meglio» del giudice della causa nella quale il comportamento scorretto è stato tenuto; così come si è richiamata la necessità di evitare il contrasto di giudicati che ben potrebbe verificarsi ove la causa di merito e la domanda risarcitoria in questione fossero esaminate da due giudici diversi (v., tra le altre, le sentenze 27 maggio 1987, n. 4731, 26 novembre 1992, n. 12642, e 4 giugno 2007, n. 12952). Altre pronunce hanno individuato il fondamento di tale obbligatoria coincidenza nel principio generale «di concentrazione necessaria dei due giudizi di risarcimento del danno ex art. 96 e di quello di merito della causa principale», richiamando la regola della «connessione necessaria» (così la sentenza 15 dicembre 1990, n. 11936). La ragione per la quale la domanda risarcitoria in questione non può essere proposta in una sede diversa da quella del giudizio di merito è stata anche individuata nel fatto che sia il primo che il secondo comma dell'art. 96 cit. fanno riferimento, come presupposto necessario, alla «istanza dell'altra parte». La norma in questione, cioè, non pone una regola di competenza, ma piuttosto disciplina un fenomeno che si esaurisce all'interno di un processo già pendente, in base al quale il potere di chiedere la condanna si esercita solo in quella sede processuale e non in un'altra (così la sentenza 18 aprile 2007, n. 9297, ribadita sul punto dalle successive sentenze 20 novembre 2009, n. 24538, e 6 agosto 2010, n. 18344).

Fuc

La giurisprudenza di questa Corte, peraltro, ha avvertito ben presto l'impossibilità di fare del principio ora richiamato una regola assoluta.

È stato perciò riconosciuto che la domanda risarcitoria di cui all'art. 96 cit. può essere proposta anche in un giudizio autonomo qualora lo svolgersi della vicenda processuale abbia reso impossibile la concentrazione. Sono stati individuati, in proposito, i seguenti casi: responsabilità da sequestro *ante causam* non seguito (*olim*) dal giudizio di convalida (sentenze 3 dicembre 1981, n. 6407, e 11 febbraio 1988, n. 1473); provvedimento di urgenza cui non abbia fatto seguito il giudizio di merito (sentenza 26 giugno 1973, n. 1838); opposizione a decreto ingiuntivo non iscritta a ruolo (sentenza 7 aprile 1979, n. 1998); rigetto del ricorso per la dichiarazione di fallimento (sentenze 8 febbraio 1990, n. 875, 6 agosto 2010, n. 18344, e 8 novembre 2018, n. 28527). Più in generale, si è detto che la domanda risarcitoria in esame può essere eccezionalmente proposta in una sede autonoma quando il procedimento, per un qualsiasi motivo, non pervenga alla fase conclusiva della decisione, ovvero, quando i danni si manifestino in uno stadio processuale in cui non sia più possibile farli valere tempestivamente davanti al giudice di merito (v., tra le altre, le sentenze 26 ottobre 1992, n. 11617, e 7 agosto 2001, n. 10916, quest'ultima a proposito della responsabilità di cui all'art. 89 cod. proc. civ., fattispecie per molti versi assimilabile a quella in esame).

Va comunque evidenziato che tutte le ipotesi in ultimo delineate rappresentano altrettante eccezioni finalizzate alla «coerenza interna del sistema» (così la sentenza n. 11936 del 1990); per cui resta fermo il principio in base al quale la domanda di cui all'art. 96 cit. deve essere proposta, per connessione necessaria, nel giudizio in cui il comportamento processuale colposo è stato tenuto.

9.3. Fatta questa premessa di carattere ricostruttivo, necessaria per l'inquadramento generale, osservano le Sezioni Unite che il chiarimento sollecitato dall'ordinanza interlocutoria non può prescindere dalla specificità del caso in esame; si tratta, quindi, di stabilire da chi debba essere esaminata la domanda risarcitoria in questione in presenza di un'esecuzione forzata promossa in base ad un titolo giudiziale successivamente caducato.

La giurisprudenza della Terza Sezione Civile di questa Corte ha già avvertito la particolarità dell'ipotesi odierna. Vanno richiamate, in proposito, le sentenze 23 gennaio 2013, n. 1590, e 14 luglio 2015, n. 14653; pronunce che potrebbero definirsi gemelle, sebbene distanziate nel tempo, in quanto la loro motivazione è sostanzialmente la medesima (ed anche le parti processuali).

Nelle sentenze ora citate la Corte è partita dalla conferma della consolidata giurisprudenza secondo cui la domanda risarcitoria deve essere devoluta in via esclusiva al giudice cui spetta conoscere il merito della causa. Ha perciò affermato che quel giudice può essere «il giudice del processo nell'ambito del quale il titolo esecutivo si è formato, quando trattasi di titolo esecutivo giudiziale» (come avviene quando l'esecuzione venga intrapresa in base a sentenza di primo grado), e quindi il giudice dell'appello o quello dell'opposizione al decreto ingiuntivo. Ma può anche darsi che, in conseguenza della promossa esecuzione, «vi sia un giudice chiamato a pronunciarsi sull'esistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata perché sia stata proposta un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.»; in tal caso, secondo le sentenze n. 1590 del 2013 e n. 14653 del 2015, è davanti a lui che deve proporsi l'istanza di cui all'art. 96 cod. proc. civ., perché è quello il giudice cui è demandato l'accertamento dell'ingiustizia dell'esecuzione forzata. Queste due sentenze si richiamano, non a caso, ai precedenti in base ai quali il risarcimento del danno per l'eseguita esecuzione forzata illegittima

TWC

può essere chiesto, ai sensi dell'art. 96, secondo comma, cit., solo al giudice dell'opposizione all'esecuzione (v., tra le altre, le sentenze 23 aprile 1997, n. 3534, 24 maggio 2003, n. 8239, e 6 maggio 2010, n. 10960; nonché la sentenza 16 aprile 2013, n. 9152, sulla malafede del creditore pignorante); e tuttavia concludono prospettando un'alternativa, nel senso che in una simile ipotesi la domanda risarcitoria può essere avanzata «dinanzi al giudice del giudizio di merito, nel quale il titolo esecutivo si è formato, ovvero dinanzi al giudice dell'opposizione all'esecuzione».

La soluzione della questione di massima.

10. Prima di procedere alla risoluzione della questione di massima posta dall'ordinanza interlocutoria, è opportuno tenere presente che nella Terza Sezione Civile di questa Corte – alla quale è funzionalmente affidata, per ripartizione tabellare, la materia dell'esecuzione forzata – si sono verificate alcune ulteriori oscillazioni, in particolare circa la possibilità di proporre la domanda risarcitoria di cui all'art. 96, secondo comma, cod. proc. civ., in un giudizio autonomo. *FWC*

Si intende qui fare riferimento all'ordinanza 31 ottobre 2017, n. 25862, cui ha «risposto», per così dire, la sentenza 8 novembre 2018, n. 28527. Non è il caso di soffermarsi sul contenuto di questi due provvedimenti; basti soltanto ricordare che l'ordinanza del 2017 sembra aprire alla possibilità di proporre la domanda risarcitoria anche in un giudizio autonomo, mentre la sentenza del 2018 si oppone a tale ricostruzione e ribadisce la necessità della concentrazione delle tutele nel solo giudizio di merito.

Si tornerà tra breve sulle sollecitazioni che provengono da questi due provvedimenti.

11. Tirando le fila del discorso svolto fin qui, le soluzioni in campo sono riconducibili, con le necessarie approssimazioni, a tre: 1) quella che ritiene che la domanda risarcitoria sia da proporre solo nel

giudizio avente ad oggetto la formazione del titolo esecutivo (nel caso in esame, il giudizio di convalida di sfratto); 2) quella che ritiene che la domanda risarcitoria sia da proporre solo nel giudizio di opposizione all'esecuzione; 3) quella, infine, che ritiene che la domanda risarcitoria possa essere proposta anche in un giudizio autonomo.

11.1. Ritengono queste Sezioni Unite di dover innanzitutto escludere la praticabilità dell'ipotesi di cui al n. 3).

L'insegnamento tradizionale e consolidato, secondo cui la domanda prevista dall'art. 96, secondo comma, cit. va proposta davanti al giudice della causa di merito deve essere integralmente confermato. Tale conclusione è condivisa dal Collegio non solo perché rappresenta un approdo ermeneutico ribadito da lunghissimo tempo e perché la prevedibilità degli orientamenti della giurisprudenza è da ritenere un valore indiscutibile, ma anche per gli evidenti rischi che la proponibilità in sede autonoma comporta.

Giova richiamare, sul punto, le argomentazioni della suindicata sentenza n. 28527 del 2018, le quali correttamente superano quelle contenute nell'ordinanza n. 25862 del 2017. Ed infatti, posto che l'illecito in questione è un illecito processuale, è solo il giudice di quel processo che potrà giudicarlo; se è evidente che la concentrazione nel medesimo giudizio «riduce il contenzioso ed evita lo spreco di attività giurisdizionale», è altrettanto evidente che «a ritenere il contrario si perverrebbe ad effetti paradossali: ad esempio, che la parte la quale ha agito con mala fede o colpa grave possa vedersi compensate le spese di lite nel giudizio presupposto, e soccombere nel giudizio di responsabilità ex art. 96 c.p.c.» (così la sentenza n. 28527 cit.). Il tutto senza contare l'ulteriore osservazione della sentenza appena citata secondo cui la possibilità di svincolare la domanda di risarcimento danni di cui all'art. 96 cit. dall'obbligo di proporla nel giudizio presupposto andrebbe a creare «inestricabili intrecci tra i due

FWC

giudizi». Si deve registrare, del resto, che nel solco della sentenza n. 28527 del 2018 si è posta anche la Prima Sezione Civile di questa Corte con l'ordinanza 9 dicembre 2019, n. 32029, che ad essa integralmente si richiama.

Nella medesima linea qui sostenuta si colloca, poi, nella particolare materia dell'esecuzione esattoriale, anche la recente sentenza 25 agosto 2020, n. 17661, della Terza Sezione Civile, la quale ha ribadito il principio secondo cui «la responsabilità dei danni da processo va fatta valere, tranne il caso di impossibilità non ascrivibile al preteso danneggiato, esclusivamente nel processo stesso, relativo alla pretesa sostanziale alla cui tutela esso è rivolto».

Confermare l'orientamento tradizionale e ribadire, quindi, che la domanda in questione deve essere proposta nel giudizio di merito esclude che la proponibilità in un giudizio autonomo possa avere luogo sulla base di una mera valutazione di interesse da parte del danneggiato; ma non esclude, come si è già detto in precedenza e come si dirà in seguito, che la proponibilità in un giudizio autonomo sussista come *extrema ratio*, qualora il processo non consenta la concentrazione delle tutele.

11.2. Occorre stabilire, giunti a questo punto, se la domanda di risarcimento dei danni per aver iniziato o compiuto l'esecuzione forzata «senza la normale prudenza» debba essere proposta, in caso di successiva caducazione del titolo esecutivo giudiziale, nel giudizio che ha ad oggetto la formazione del titolo o nel giudizio di opposizione all'esecuzione.

È appena il caso di rilevare, intanto, che tale problema non si pone in caso di esecuzione forzata compiuta in base ad un titolo esecutivo stragiudiziale, ipotesi nella quale ogni contestazione sul titolo potrà avere luogo solo in sede di opposizione all'esecuzione.

Osservano queste Sezioni Unite – nella consapevolezza dell'estrema varietà della casistica concreta, che non può essere

Fuel

imprigionata in schemi onnicomprensivi, e della sussistenza di possibili criticità di ciascuna diversa tesi e che il giudice competente ad esaminare la domanda risarcitoria debba essere, in prima battuta, quello del processo di cognizione, ossia il processo nel quale il titolo esecutivo viene a formarsi. Tale affermazione deriva innanzitutto da esigenze di coerenza logica; è nella sede della cognizione, infatti, che si procede all'accertamento della fondatezza o meno della pretesa giuridica fatta valere. È pur vero che il risarcimento del danno chiesto ai sensi dell'art. 96, secondo comma, cod. proc. civ., trova il proprio fondamento nell'avere la parte iniziato o compiuto l'esecuzione forzata senza la normale prudenza; nel senso che il debitore esecutato si duole non tanto del fatto che il creditore abbia ottenuto un titolo esecutivo giudiziale soggetto a caducazione, quanto del fatto che egli l'abbia posto in esecuzione.

Tuttavia, proprio la soluzione data nella presente decisione al contrasto relativo all'esito decisorio del giudizio di opposizione all'esecuzione in ipotesi di successiva caducazione del titolo esecutivo giudiziale illumina anche la soluzione della questione ora in esame. Come si è detto nel precedente punto 8.1., la caducazione del titolo esecutivo giudiziale avvenuta in sede di cognizione rappresenta, per così dire, un evento esterno, rispetto al quale i motivi dell'opposizione all'esecuzione possono coincidere o meno; siccome, però, l'accoglimento della domanda proposta ai sensi dell'art. 96 cit. presuppone la soccombenza, appare preferibile attribuire la decisione di tale domanda al giudice della cognizione. Diversamente, infatti, potrebbe aversi la paradossale situazione nella quale il giudice dell'opposizione all'esecuzione, chiamato ad esaminarne il fondamento ai fini del giudizio di soccombenza virtuale per la liquidazione delle spese, ritenga infondata l'opposizione e, ciò nonostante, condanni il creditore alla responsabilità processuale

Fuc

aggravata per l'attività esecutiva intrapresa. Questa possibile torsione del sistema non può essere ignorata.

A ciò va aggiunta un'altra considerazione, e cioè che al giudice dell'opposizione all'esecuzione è di regola preclusa ogni pronuncia di condanna, a maggior ragione a titolo di responsabilità per fatto illecito (e tale è, secondo quanto si è detto, la condanna di cui all'art. 96 cit.).

Consegue dal complesso di questi argomenti che il giudice competente ad esaminare la domanda risarcitoria in questione è da identificare in prima ipotesi nel giudice della formazione del titolo esecutivo.

Può peraltro verificarsi, per le ragioni già indicate in precedenza, che tale domanda risarcitoria non sia più proponibile davanti al giudice della cognizione; perché quel giudizio si è già concluso, o perché sussistono preclusioni di carattere processuale (sono state, ad esempio, già precisate le conclusioni); oppure perché il grado del giudizio nel quale la causa si trova di per sé esclude che si svolgano accertamenti di merito che possono richiedere attività istruttoria (si pensi al caso in cui la caducazione del titolo esecutivo giudiziale consegua ad una sentenza della Corte di cassazione). In siffatte ipotesi, e solo in queste, la domanda risarcitoria dovrà essere proposta al giudice dell'opposizione all'esecuzione; il quale sarà chiamato necessariamente a dare corso alla fase di merito del relativo giudizio, senza possibilità di ricorrere al meccanismo di estinzione anticipata della procedura delineato dall'art. 624, terzo comma, cod. proc. civ., nel testo introdotto dall'art. 49, comma 3, della legge n. 69 del 2009. Tale conseguenza, che può apparire singolare, si giustifica in considerazione del fatto che la domanda risarcitoria è stata proposta dal debitore esecutato, il quale non può imputare ad altri il rischio del possibile allungamento dei tempi processuali.

Fuc

Le Sezioni Unite, pertanto, intendono chiarire, superando ogni possibile ambiguità derivante dalle sentenze n. 1590 del 2013 e n. 14653 del 2015, che le due sedi processuali ora indicate non sono alternative, ma subordinate, nel senso che il debitore esecutato dovrà attenersi all'ordine qui stabilito, proponendo la domanda davanti al giudice dell'opposizione all'esecuzione solo se essa non sia più proponibile davanti al giudice della cognizione.

Le due ipotesi delineate, tuttavia, non esauriscono l'intera casistica delle possibilità. Ben potrebbe darsi, infatti, che la domanda risarcitoria non possa essere proposta né davanti al giudice della cognizione né davanti a quello dell'opposizione all'esecuzione. Come correttamente ha rilevato la citata sentenza n. 28527 del 2018, infatti, può sussistere tanto un'impossibilità di fatto quanto un'impossibilità di diritto. La prima si ha quando la vittima, al momento del compimento della temeraria iniziativa processuale, non aveva patito alcun danno e non poteva ragionevolmente prevedere di subirne in seguito; la seconda, invece, si verifica quando, per le ragioni già dette, vi siano preclusioni di carattere processuale alla proposizione della relativa domanda. Quanto al giudizio di opposizione all'esecuzione, l'ostacolo potrebbe essere costituito dal fatto che nel momento in cui il danno si è manifestato, il giudice potrebbe avere già chiuso il giudizio, prendendo atto della sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo giudiziale intervenuta nel giudizio di cognizione. In questi casi – e soltanto in questi, giova ripeterlo – il danneggiato non avrà altra strada che quella di proporre la domanda risarcitoria in un giudizio autonomo. Ma siffatta possibilità non è frutto di una libera scelta della parte, bensì dell'impossibilità di percorrere le strade in precedenza delineate. Si tratta, in definitiva, di una sorta di estrema e residua eventualità che non può essere sempre esclusa e che costituisce uno strumento di tutela del danneggiato e di coerenza interna del sistema.

True

11.3. La questione di massima di particolare importanza proposta in questa sede deve essere risolta, pertanto, enunciando il seguente principio di diritto, ai sensi dell'art. 363, terzo comma, cod. proc. civ.:

«L'istanza con la quale si chiedi il risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 96, secondo comma, cod. proc. civ., per aver intrapreso o compiuto l'esecuzione forzata senza la normale prudenza, in forza di un titolo esecutivo di formazione giudiziale non definitivo, successivamente caducato, deve essere proposta, di regola, in sede di cognizione, ossia nel giudizio in cui si è formato o deve divenire definitivo il titolo esecutivo, ove quel giudizio sia ancora pendente e non vi siano preclusioni di natura processuale. Ricorrendo, invece, quest'ultima ipotesi, la domanda andrà posta al giudice dell'opposizione all'esecuzione; e, solamente quando sussista un'ipotesi di impossibilità di fatto o di diritto alla proposizione della domanda anche in sede di opposizione all'esecuzione, potrà esserne consentita la proposizione in un giudizio autonomo».

Conclusioni.

12. In conclusione, devono essere enunciati i due principi di diritto, nell'interesse della legge, indicati nei precedenti punti 8.2. e 11.3.

Quanto ai ricorsi in esame, va ribadita la decisione nei termini già in precedenza anticipati.

Il ricorso incidentale, pertanto, è accolto, con assorbimento del ricorso principale. La sentenza impugnata è cassata senza rinvio, ai sensi dell'art. 382, terzo comma, cod. proc. civ., perché il processo non poteva essere proseguito.

In considerazione, peraltro, della complessità e parziale novità delle questioni trattate, nonché della particolarità degli esiti decisorii che chiudono un lunghissimo *iter* processuale, le Sezioni Unite

ritengono di dover compensare integralmente tra le parti sia le spese del giudizio di appello che quelle del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

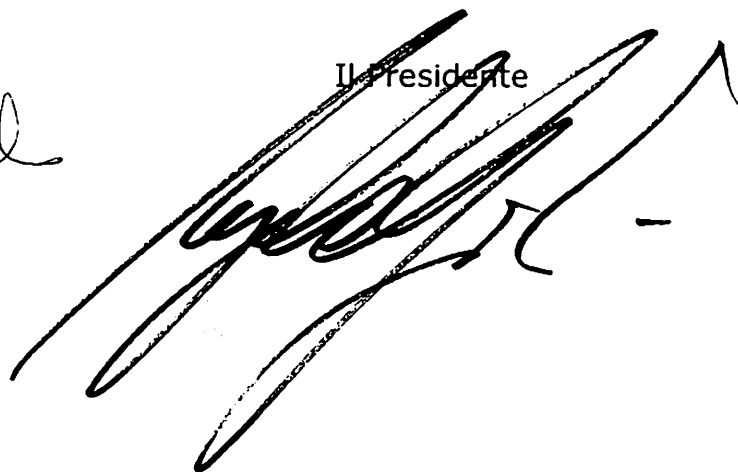
La Corte *accoglie* il ricorso incidentale, *assorbito* quello principale, *cassa* la sentenza impugnata *senza rinvio* perché il processo non poteva essere proseguito e *compensa* integralmente tra le parti le spese del giudizio di appello e quelle del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 13 luglio 2021.

Il Consigliere estensore

Francesco M. Cito

Il Presidente



IL CANCELLIERE
Paola Francesca CAMPOLI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi, 21 SET. 2021

IL CANCELLIERE
Paola Francesca CAMPOLI